



**INTIMAZIONE**

**-3 GIU. 2024**

**-5 GIU 2024**

## La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 26 marzo 2024 del Municipio del Comune di Stabio, con cui chiede l'approvazione della modifica dell'art. 5 del Regolamento organico comunale

preso atto che:

- la modifica è stata adottata dal Consiglio comunale in data 25 marzo 2024;
- le pubblicazioni hanno avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli articoli 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tasse di giudizio ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

### risolve:

1. È approvata la modifica dell'art. 5 del Regolamento organico comunale del Comune di Stabio
2. Sono riservati i diritti dei terzi.
3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 150.-- (centocinquanta), è a carico del Comune di Stabio.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
5. **Comunicazione e intimazione a:**
  - Municipio del Comune di Stabio, 6855 Stabio;
  - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.

### SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

La Capoufficio amministrativo  
e del contenzioso

Carla Biasca